

Legge federale

sulla partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo dell'estate 2024 (Legge sui danni del maltempo 2024)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 76 capoverso 3, 77 capoverso 3, 86 capoverso 3 lettera c e 103 della Costituzione federale; ¹ visto il messaggio del Consiglio federale del...,

decreta:

Art. 1 Principio

- ¹ La Confederazione può partecipare alle spese di ripristino sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in seguito al maltempo di giugno e luglio 2024.
- ² Il presupposto per la partecipazione della Confederazione è che il rispettivo Cantone contribuisca alle spese in misura comparabile.

Art. 2 Calcolo del contributo federale

- ¹ La Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento alle spese residue che i Comuni aventi diritto ai contributi sono tenuti a sostenere per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali. Le spese residue sono calcolate a partire dalle spese di ripristino imputabili al netto dei contributi di cui all'articolo 4 e del carico sostenibile dai Comuni secondo il capoverso 2.
- ² Il Consiglio federale designa i Comuni aventi diritto ai contributi. Il carico pro capite sostenibile dai Comuni ammonta a 1500 franchi.
- ³ Se la partecipazione del Cantone non avviene nella misura comparabile di cui all'articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la propria partecipazione in misura equivalente a quella del Cantone.

Art. 3 Spese di ripristino imputabili

- ¹ Le spese di ripristino imputabili sono sostenute per far fronte ai danni subiti dalle seguenti categorie di infrastrutture pubbliche comunali:
 - a. opere di protezione contro le piene;
 - b. opere di protezione contro valanghe, scivolamenti e cadute di sassi;
 - c. strade forestali;
 - d. sgomberi e deposito intermedio di detriti e materiale galleggiante;
 - e. superfici coltive e infrastrutture agricole;
 - f. infrastruttura per il trasporto pubblico;
 - g. strade comunali;
 - h. smaltimento e approvvigionamento idrico;
 - i. approvvigionamento elettrico;
 - j. edifici pubblici e altre infrastrutture.
- ² Non sono imputabili:
 - a. gli emolumenti dovuti;
 - b. i costi per le spese amministrative;
 - c. le spese per la creazione di valori aggiunti.

Art. 4 Contributi da dedurre

Il Consiglio federale disciplina i contributi da dedurre dalle spese di ripristino imputabili, segnatamente:

- a. i contributi ordinari della Confederazione e del Cantone;
- le donazioni e le prestazioni assicurative;
- c. le partecipazioni di terzi.

RS ¹ RS 101

Art. 5 Domanda

- ¹ I Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all'Ufficio federale dell'ambiente entro il 31 dicembre 2030.
- ² La domanda contiene le seguenti indicazioni:
 - a. le spese di ripristino imputabili del Comune di cui all'articolo 3 capoverso 1;
 - b. la ripartizione delle spese del Comune secondo le diverse unità di spesa;
 - c. il carico finanziario per il Comune avente diritto ai contributi di cui all'articolo 2 capoverso 2;
 - d. la partecipazione del Cantone in misura comparabile a quella della Confederazione.

Art. 6 Determinazione ed erogazione

- ¹ La Confederazione determina l'importo dell'aiuto finanziario mediante decisione.
- ² L'aiuto finanziario della Confederazione è erogato ai Cantoni.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- ³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031.